

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481)
(D'iniziativa dei senatori Medici ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 763, 765, 766
ARTIOLI	765
MAZZOLI	765
ZANON, <i>relatore alla Commissione</i> .	763, 765, 766
ZAVATTINI	765

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

ZAVATTINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (1481), d'iniziativa dei senatori Medici ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale », d'iniziativa dei senatori Medici, Zanon, Scardaccione, Benaglia, Rossi Doria, Spadolini, Valitutti e Tanga.

Chiedo al relatore se ha altro da aggiungere alla relazione che ha già svolto nella precedente seduta.

ZANON, relatore alla Commissione. Ritengo sia utile tornare brevemente su

alcuni punti salienti che hanno caratterizzato la discussione già svolta, essendo passate varie settimane dall'ultima trattazione del disegno di legge.

A proposito di una critica di fondo, esposta da una certa parte della nostra Commissione, nei confronti degli albi professionali in genere, vorrei osservare che tale riserva non può trovare riflesso nei confronti del disegno di legge in esame, in quanto riguarda in generale la regolamentazione degli albi, o comunque la loro opportunità; dal momento che allo stato attuale gli albi sono previsti per tutte le categorie che esercitano una libera professione, evidentemente anche gli agronomi e i forestali devono rientrare in quella che è una normativa generale applicata in tutto il Paese.

Dovremmo, semmai, aspirare ad una nuova regolamentazione completa del settore, che abbracci tutte le professioni; per ora dobbiamo adeguarci a quello che è l'ordinamento in vigore.

Nel dettaglio erano state fatte altre considerazioni, che preferisco affrontare subito per evitare che tornino, poi, a galla. Alcuni colleghi avevano fatto notare, giustamente, che la formula adottata all'articolo 1 è un po' restrittiva, ed evidentemente lo è perchè, nel momento in cui si fa riferimento alla laurea in scienze agrarie e forestali, sappiamo già che sono stati istituiti nuovi corsi di specializzazione, come quello per la produzione di origine animale e quello di tecnica della alimentazione, dai quali provengono professionisti che si inseriscono molto bene nella moderna realtà agricola del Paese ed ai quali non possiamo disconoscere la possibilità di esercitare la loro professione, avvalendosi degli ordini costituiti.

Prevedo poi che la discussione sull'articolo 2, che ha dato luogo a varie osservazioni, sarà piuttosto difficile, però mi permetto di dire e di sottolineare che forse è sfuggito il significato dell'ultimo comma di detto articolo, che chiarisce molto bene quale dovrebbe essere la posizione dell'agronomo anche nell'ambito di certe attività che possono essere comuni ad altre professioni.

Molto chiaramente viene precisato: « La elencazione di cui al precedente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, nè di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti ». È evidente che non si vuole minimamente limitare le competenze dell'ingegnere, dell'architetto, del geometra o di chi eserciti ogni altra professione che può avere punti di contatto con quella che è l'attività dell'agronomo. Credo che, se interpretassimo nel giusto modo quest'ultimo comma, verrebbero a cadere le perplessità che sono state avanzate in merito a questa interferenza o concomitanza.

A proposito dell'altra osservazione, sollevata da più parti, sulla iscrizione dei pubblici funzionari nell'albo dei dottori agronomi e forestali (con una annotazione che dovrebbe avere il senso di distinguere molto nettamente l'iscrizione dall'esercizio professionale), distinzione su cui il Ministero di grazia e giustizia ha voluto porre l'accento, vorrei ripetere quanto avevo già detto a suo tempo.

Il testo, per quanto riguarda questo punto, è stato pienamente concordato con l'ufficio 7° del Ministero di grazia e giustizia che esercita la sorveglianza e la tutela degli ordini, ed era necessario apportare questa innovazione a seguito di una disposizione di legge del 1938, successiva a quello che era l'iniziale ordinamento del 1929 che prevedeva l'iscrizione all'albo anche per i funzionari qualora, in determinati casi e per motivi che la legge molto chiaramente definisce (ad esempio, collaudi, incarichi dell'autorità giudiziaria e incarichi speciali), esercitino la professione, anche perchè si riteneva necessario un controllo sulla loro attività da parte del Consiglio dell'ordine.

Un'ultima osservazione sostanziale, di carattere giuridico, era emersa poi sull'articolo 9, che prevede la personalità giuridica di diritto pubblico per gli ordini provinciali, mentre l'articolo 22 prevede questa stessa personalità giuridica per il Consiglio nazionale. Ho avuto contatti con le organizzazioni

nazionali delle categorie interessate, le quali fanno sapere di non avere niente in contrario a rinunciare a detta attribuzione, derivante peraltro da una proposta degli uffici del Ministero di grazia e giustizia, anche perchè comporterebbe imposizioni e responsabilità che finora gli ordini non hanno avuto.

Aggiungo, infine, un'ultima considerazione, anche sulla base di quanto è stato prospettato da qualche parte. Sono favorevole alla costituzione di una Sottocommissione che discuta e risolva i punti maggiormente contestati, in modo da facilitare il lavoro della Commissione. La mia proposta non vuole, però, essere preclusiva di un'eventuale volontà della Commissione di procedere immediatamente nella discussione generale. Sono disponibile all'una o all'altra soluzione, lasciando ampia libertà di scelta e di decisione alla Commissione e alla Presidenza.

Concludo, facendo osservare che i due pareri favorevoli, pervenuti dalla Commissione giustizia, in data 17 aprile, e dalla Commissione affari costituzionali, in data 25 febbraio, dovrebbero almeno in parte dissipare le perplessità emerse, anche perchè non sono state sollevate obiezioni sulle disposizioni contenute nel testo emendato da me proposto.

ZAVATTINI. Diamo atto al senatore Zanon della sua esemplare diligenza nell'illustrare il disegno di legge e per averci fatto pervenire il testo degli emendamenti su cui dovremo discutere. Da parte nostra, anticipo che permangono ancora perplessità in ordine agli articoli 1 e 2 e che, quindi, siamo favorevoli alla nomina di una Sottocommissione che faciliti la possibilità di un accordo in Commissione. Superate certe difficoltà, saremmo anche propensi a trasferire la discussione in sede deliberante.

ARTIOLI. Desidero sollevare, in breve, una questione di merito, il cui chiarimento può tornare utile all'ulteriore svolgimento della discussione. Si è detto che all'articolo 1 non sono state menzionate alcune discipline universitarie.

Giustamente il senatore Zanon ha fatto richiamo al fatto che un gruppo di università sta operando in tal senso, e non solo in via sperimentale, avendo istituito corsi speciali per forze destinate ad agire in questo settore, ad esempio per laureati in scienze per la produzione d'origine animale, nelle città di Milano e Bologna. Ora, siccome l'articolo 1 prevede la iscrizione all'albo, in mancanza dell'equipollenza del titolo tale iscrizione non è possibile. Occorre quindi affrontare il problema, poichè si tratta veramente di un settore nel quale occorrono uomini validi, esperti in discipline nuove che sono utili all'agricoltura sotto molti profili.

ZANON, relatore alla Commissione.
Avrei già pronto un testo in tal senso.

PRESIDENTE. In effetti è necessario elaborare un testo coordinato delle proposte di modifica, per cui sarebbe opportuno istituire una Sottocommissione, incaricata di studiare la materia con precise scadenze; dopodichè si potrebbe anche chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, onde poter varare al più presto un provvedimento che risponda ad esigenze di giustizia, esistendo categorie le quali non hanno una disciplina entro la quale operare in via legale.

MAZZOLI. Sono anch'io d'accordo.

ZANON, relatore alla Commissione.
Vorrei proporre di procedere immediatamente alla costituzione della Sottocommissione.

PRESIDENTE. Allora la Sottocommissione potrebbe essere composta dal senatore Zanon, che la presiede, e dai senatori Rossi Doria, Pistolese, Zavattini, Mari, Mazzoli e De Marzi o Cacchioli, a seconda della vocazione per la materia oggetto del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

9^a COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1975)

Z A N O N, *relatore alla Commissione.*
Propongo che si inizino i lavori sin da questo pomeriggio alle ore 17.

P R E S I D E N T E. Volevo fare la stessa proposta, poichè dobbiamo prendere l'impegno di concludere prima della chiusura dei lavori parlamentari, in vista delle elezioni amministrative; e ciò sarà possibile nei limiti in cui la Sottocommissione predispon-

ga al più presto il testo su cui deliberare in via definitiva.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO